

**CAMERA DEI DEPUTATI - SECONDA COMMISSIONE GIUSTIZIA
CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1693
BOLDRINI RECANTE "MODIFICA DELL'ART. 609 BIS DEL CODICE PENALE IN
MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL
CONSENSO"**

**Laura Vaccaro, Procuratrice Aggiunta della Repubblica
presso la Procura del Tribunale di Palermo**

1.

Premessa: le valutazioni sulla proposta di legge alla luce del dilagare del fenomeno nel territorio di competenza dell'ufficio requirente di Palermo.

La specializzazione dei magistrati della Procura di Palermo.

Le presenti osservazioni in merito alla proposta di legge in intestazione meglio indicata, riguardante modifiche all'art. 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, sono formulate dalla scrivente nel ruolo di Procuratrice Aggiunta coordinatrice del **Dipartimento violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili** istituito presso la Procura di Palermo, e, dunque, tenendo presente lo speciale osservatorio che deriva dall'esperienza presso l'Ufficio requirente di Palermo e dalla conoscenza della criminalità del territorio di competenza.

Mi preme precisare che l'istituzione di un dipartimento ad hoc, (oggi composto da tredici sostituti procuratore, secondo il vigente documento organizzativo), per la trattazione, in forma specialistica dei delitti di cui agli artt. da 609 bis al 609 octies cp, e ad altri reati in materia di violenza di genere e domestica, e, quindi, la scelta di operare privilegiando il criterio della 'specializzazione', seppur nata per far fronte al registrato aumento, quantitativo e qualitativo, del flusso di notizie di reato relative ai suddetti reati, in realtà ha anticipato soluzioni organizzative che negli anni a venire sono state poi proposte dal CSM, che, sempre più, ha richiesto e richiede, agli uffici di procura, di operare scelte in favore della specializzazione dei magistrati addetti, e in grado di garantire concreti strumenti di contrasto, attraverso specifiche professionalità, a tali forme delittuose.

Su questo stesso punto, peraltro, è di recente intervenuta anche la Procura Generale della Corte di Cassazione, che, con i nuovi 'Orientamenti in materia di violenza di genere', licenziati il 3 maggio 2023, ha indicato proprio la 'necessità di specializzazione' degli Uffici Requirenti e delle forze di Polizia, come uno degli strumenti di tutela più efficaci per le vittime vulnerabili.

La specializzazione, peraltro, scaturisce dai principi previsti dalla Convenzione di Istanbul con riferimento alla protezione delle vittime di violenza di genere e domestica.

Invero, la Convenzione, dopo aver affermato - art. 2 - che le Parti “*presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere*”, precisa, al successivo art. 18, che bisogna “*proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza*” e non solo richiede espressamente una cooperazione “tra le autorità giudiziarie ed i pubblici ministeri”, ma sottolinea, anche, che le misure devono “*essere basate su una comprensione della violenza di genere, e concentrarsi sulla sicurezza della vittima*”.

Tutto questo richiede, ovviamente, un magistrato specializzato, capace di procedere tempestivamente ad una corretta valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, in grado di effettuare valutazioni e ‘giudizi prognostici complessi’, sin dall’acquisizione della “*notitia criminis*”, di individuare gli indici di rischio cui può essere esposta la persona offesa, a volte anche nella sua stessa inconsapevolezza, e di applicare metodiche investigative innovative, specifiche, adeguate al caso e di richiedere misure cautelari tempestive, idonee a fermare l’aggressore, garantendo la sicurezza personale della sua vittima.

Magistrati “formati” e specializzati e legislazione avanzata, costituiscono, a parere di chi scrive, i due pilastri su cui fondare la tutela della vittima vulnerabile, nella consapevolezza, (indicata anche dai Giudici della Corte Europea dei Diritti dell’uomo con la sentenza Talpis) che “*in materia di violenza domestica, il compito di uno Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estende ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva*”.

2.

Il consenso e la Convenzione di Istanbul.

Il progetto di legge in discussione, ad avviso della scrivente, ha un primo innegabile pregio, ovvero quello di costituire una delle più importanti e concrete attuazioni della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Infatti, proprio alla *Convenzione di Istanbul* dobbiamo la definizione dello stupro come un “*rapporto sessuale senza consenso*”.

Invero, l’articolo 36, paragrafo 2, della *Convenzione*, specifica che il consenso “*deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto*”.

Articolo 36 – Violenza sessuale

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
- c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Appare dunque, da tale premessa, che la proposta di Legge Boldrini è una iniziativa assolutamente necessaria ed opportuna, anche perché, dall'osservatorio del territorio di competenza della Procura di Palermo, purtroppo, si evince che quello della violenza di genere è un fenomeno in drammatica evoluzione e necessita di strumenti legislativi avanzati ed innovativi, in grado di consentire alla magistratura ed agli operatori del diritto di 'aggreire' i fenomeni criminali in modo adeguato ai nuovi fenomeni criminali, ai mutati tempi ed ai mutati costumi.

3.

Consenso e vittimizzazione secondaria.

Necessità di una norma sul consenso.

Non poche volte, il terreno di 'scontro' tra pubblica accusa e difesa, è proprio quello del consenso della vittima, del consenso presunto, del consenso desumibile da condotte pregresse della vittima, del consenso ricavato dal comportamento della persona offesa, pregresso, contestuale o successivo alla violenza.

Nei più impegnativi processi che in questi ultimi anni sono stati celebrati presso il Tribunale di Palermo alcuni purtroppo di rilevanza mediatica nazionale, scaturiti da indagini del Dipartimento da me coordinato, uno dei temi più complessi è stato proprio quello del superamento di stereotipi e pregiudizi, anche di genere, fondati su un 'presunto consenso' della vittima.

Pregiudizi certamente idonei a suscitare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria.

Invero, nonostante la Cassazione abbia ribadito più volte nelle sue pronunce (tra tutte Cfr. Cassazione Sez. III, nr. 87/2022), che la circostanza che prima del fatto la persona offesa

possa avere anche provocato sessualmente gli imputati non ha alcuna rilevanza poiché tale condotta non giustifica la presunzione del consenso agli atti sessuali, nonostante più volte sia stato ribadito dalla Suprema Corte il principio che la giustificazione di una violenza sessuale in base a comportamenti provocatori posti in essere dalla vittima prima di essere violentata, non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento e deve essere ripudiata in tutta la sua portata lesiva della dignità della persona della sua libertà sessuale.

Nonostante sia chiaramente ribadito nella giurisprudenza univoca della Corte che l'unico momento che deve essere preso in considerazione ai fini del reato di violenza sessuale è quello oggettivo del compimento dell'atto sessuale, l'unico in relazione al quale va verificata la persistenza del consenso all'atto stesso, non rilevando il comportamento provocatorio antecedente della vittima.

Nonostante tali univoci pronunciamenti, l'assenza nel codice penale di una norma sul consenso fa sì che si ripetano, ineludibilmente, in ogni processo per violenza sessuale, tutti gli stereotipi riguardanti il cosiddetto 'mito' dello stupro.

Mi riferisco, per esempio, allo stereotipo che vuole che la sessualità maschile sia e debba essere compulsiva, in modo tale da poter tranquillamente ricondurre e ridurre la violenza ad un istinto biologico, minimizzando il tema del desiderio di dominio.

Gli stereotipi negativi nei confronti delle donne vittime di violenza, e, in modo uguale e contrario, gli stereotipi positivi nei confronti degli uomini che ne sono autori, forse sono il principale ostacolo nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Altro stereotipo purtroppo diffuso nei processi per violenza sessuale è senz'altro quello che fa leva sulla convinzione comune, troppo spesso ribadita nelle aule di udienza, che, con alcuni comportamenti (assunzione di alcool, vestiario, la scelta di uscire la sera, di accompagnarsi con uomini e/o altro), la vittima se non abbia dato causa, quanto meno, abbia reso ragionevole per l'aggressore ritenerla disponibile e, quindi, consenziente.

Insomma, secondo questi stereotipi, con i suoi comportamenti, la donna avrebbe espresso un consenso in anticipo.

In tal modo, le pregresse abitudini sessuali di una donna (abitudini nella maggior parte dei casi lecite, ordinarie, direi), nel processo vengono valutate sempre come rilevanti rispetto alla violenza subita, di tal ché, troppo spesso, la persona offesa diviene vittima, non solo del reato, ma anche di un 'sistema' che finisce con il porre sotto processo non più gli autori della violenza, ma purtroppo, sempre più e sempre con molte meno garanzie, la stessa vittima del reato, la sua vita privata, i comportamenti da lei tenuti, prima, durante e dopo la violenza subita.

Non sfugge all'attenzione di un osservatore, come tutto ciò ingenera un grave, elevato, rischio di vittimizzazione secondaria, che una legislazione chiara, tranciante e precisa anche sul tema del consenso sarebbe in grado assolutamente di evitare, indirizzando gli operatori giudiziari verso l'adozione di 'scelte processuali', e tecniche di esame, più attente nei confronti della vittima del reato, così contribuendo ad elaborare nuove strategie processuali che prescindano dall'odiosa abitudine di processare la vittima insieme al suo carnefice, esponendola al continuo dubbio sulla sua credibilità, sulla sua tenuta morale e sulla sua capacità di rispondere in ogni momento al modello della 'vittima perfetta'.

4.

La necessità di una disciplina codicistica sul consenso.

Ritengo che una 'definizione legale' del consenso, inserita nel codice penale, sia assolutamente necessaria e opportuna, sia mediante l'inserimento nel codice della previsione di una norma che punisca l'atto sessuale posto in atto senza consenso, stigmatizzandolo come violenza proprio perché posto in atto senza un consenso validamente espresso dalla vittima, sia mediante una apposita previsione codicistica contenente la definizione legale del consenso, come quella proposta dalla riforma, che richiamandosi alla normativa sovranazionale (convenzione di Istanbul), consente di 'liberare' l'interprete da astrazioni inopportune e che finirebbero irrimediabilmente con il gravare sempre sulla vittima.

Peraltro, il compito del legislatore, in materia di consenso e, in particolare, sulla mancanza di consenso implicito, può poggiarsi sulla richiamata normativa sovranazionale e sulla consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia.

5.

Osservazioni finali sul nuovo testo normativo.

Se l'introducendo articolo mira ad ampliare la portata della fattispecie aprendo alle condotte realizzate senza il consenso della persona offesa, appare ultroneo e foriero di possibili ricadute negative, in fase interpretativa e processuale, il riferimento a due verbi già insisti nella normativa in atto, 'costringere ed indurre'.

Se anche la nuova norma ripropone questo classico binomio normativo e interpretativo, potremmo ritrovarci con l'invariata situazione di ricercare nuovamente, nel processo, le condotte di violenza e di minaccia, mentre serve una norma che punisca, senza equivoci di sorta, il compimento dell'atto sessuale commesso senza il consenso della vittima.

Le modalità esecutive che si richiamano alla costrizione ed alla induzione potrebbero, al più, essere considerate come aggravanti, o differenti forme del reato, onde evitare il perpetuarsi degli attuali canoni interpretativi e ribadendo che l'atto sessuale deve essere una scelta libera, altrimenti non può che essere considerato, a tutti gli effetti, come uno stupro.

Si concorda con la scelta di inserire, come norma di chiusura dell'esaminanda proposta di legge, quella che introduce il significato legale del consenso. Non si può che ribadire l'opportunità di tale scelta, poiché, come già spiegato, introdurre una definizione legale di consenso nel codice penale, può essere molto utile per l'interprete e l'operatore del diritto.

La proposta di riforma potrebbe anche spingersi 'oltre', provando a *spostare* l'onere probatorio su chi deve fornire la prova del consenso, indicandolo esplicitamente come onere probatorio dell'imputato.

Come sicuramente già segnalato, il diffondersi del consumo diffuso e dell'abuso di sostanze stupefacenti e alcol, richiede di superare l'attuale assetto normativo con una norma che consideri anche l'approfittamento di un consenso solo apparentemente valido, perché espresso da una persona la cui capacità di esprimere un valido consenso è indiscutibilmente alterata dall'uso o abuso di dette sostanze.

Quindi, lo schema della introducenda disposizione potrebbe essere il seguente:

- Al primo comma il riferimento chiaro ed univoco all'atto senza consenso (una traduzione codicistica dell'oramai diffuso slogan 'se io non voglio tu non puoi').
- Nel secondo comma il riferimento alle condotte di costrizione ed induzione.
- Un possibile terzo comma sull'approfittamento di un consenso solo apparentemente valido.
- E, infine, la norma di chiusura sul significato legale del consenso.

Leggendo commenti sulla riforma ha richiamato la mia attenzione la proposta di modificare la rubrica della nuova norma, per distinguere tra 'atti sessuali senza consenso' e violenza sessuale.

A parere della scrivente, però, tale modifica indebolirebbe la forza del nuovo dettato legislativo che, in fondo, vuole partire dal presupposto che senza il consenso non vi è che violenza e, pertanto, credo che debba essere mantenuta la rubricazione proposta.

Palermo, 27 febbraio 2025

La Procuratrice della Repubblica Aggiunta

Laura Vaccaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Vaccaro', with a long horizontal flourish underneath.